

CSRD E RENDICONTAZIONE ESG: ATTORI, PROCESSO, STRUTTURA E CONTENUTI DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ

Martina Faggionato, Dottore Commercialista e Revisore Legale

15 Dicembre 2023

Indice degli argomenti

- Dalla DNF alla CSRD
- Struttura del Report di sostenibilità
- Contenuti del Report di Sostenibilità

Le tendenze normative sono continue, chiare e numerose spingono le aziende a una necessaria riflessione sui temi dalla sostenibilità

Green Deal Europeo
Zero emissioni entro il 2050




Banche
EBA Action Plan per una finanza
sostenibile



Rendicontazione di Sostenibilità
Corporate Sustainability Reporting
Directive – CSRD



Direttiva Europea in materia di Due
Diligence e responsabilità delle
imprese





La Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo del 22 ottobre 2014 è stata recepita in Italia con il **Decreto Legislativo 254/2016** relativo alla **comunicazione di informazioni di carattere non finanziario** e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

La DNF prevedeva l'obbligo di comunicare una serie di informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto dell'attività, tra cui:

- 1) Breve descrizione del **modello aziendale dell'impresa**,
- 2) Descrizione delle **politiche applicate dall'impresa** in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza,
- 3) **Risultato** di tali politiche.

Soggetti obbligati:

1. Enti di interesse pubblico con un numero medio di dipendenti superiore a 500 e superino 1 dei seguenti parametri:
 - totale dello stato patrimoniale 20M€
 - ricavi netti delle vendite 40M€

Gli enti di interesse pubblico che sono società madri di un gruppo di grandi dimensioni gruppi dovranno redigere una **dichiarazione non finanziaria consolidata**.

Collocazione:

La DNF può essere contenuta a seconda dei casi, a) nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, di cui in tal caso costituisce una specifica sezione come tale contrassegnata;
b) costituire una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di essere contrassegnata comunque da analogo dicitura.



In data 16 dicembre 2022, nell’ambito di un pacchetto di misure sulla finanza sostenibile, la Commissione Europea ha emesso la **direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità**

(Corporate sustainability reporting directive – CSRD)

Gli Stati Membri avranno 18 mesi di tempo dall’entrata in vigore – 6 gennaio 2023 - per il recepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici.

L’obiettivo della Commissione è che la proposta **migliori l’informativa al mercato sui temi ESG contribuendo così alla transizione verso un sistema economico-finanziario sostenibile e inclusivo in conformità con gli obiettivi delineati dalle Nazioni Unite.**

Soggetti obbligati:

1. Società quotate
2. Grandi imprese se superano 2 su 3 dei seguenti parametri:
 - totale dello stato patrimoniale 20M€
 - ricavi netti delle vendite 40M€
 - numero medio dipendenti 250

I gruppi dovranno produrre un **report di sostenibilità consolidato**. Una sub-holding sarà esentata dal report di sostenibilità consolidato solo se la sua controllante produce tale documento secondo regole e standard europei o giudicati equivalenti a questi ultimi da parte della Commissione europea.

Collocazione:

L’informativa di sostenibilità dovrà essere necessariamente collocata in una sezione ad hoc identificabile all’interno della **Relazione sulla Gestione** e non in un fascicolo a parte.

Rendicontazione di Sostenibilità - Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD



Enti di interesse Pubblico (ossia emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'UE, nonché imprese bancarie e assicurative) che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata: i) superano il numero medio di 500 dipendenti; ii) abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:
a) stato patrimoniale >20 mln €;
b) ricavi netti >40 mln €.

Grandi imprese non quotate che alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali :
a) 250 numero medio di dipendenti;
b) stato patrimoniale >20 mln €;
c) ricavi netti >40 mln €.

Piccole e medie imprese quotate (escluse le micro imprese) che alla data di chiusura del bilancio rientrano in almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
a) 10 - 250 numero medio di dipendenti;
b) 700.000 - 40 mln euro di ricavi netti;
c) 350.000 - 20 mln euro di stato patrimoniale. Sono, inoltre, ricompresi gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazione dipendenti da un gruppo.

Imprese figlie e succursali con capogruppo extra UE per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno: i) un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; o ii) una succursale (presenza fisica) abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente.

Opzione di astenersi (opt out) per 2 anni

Gli standard di riferimento per la rendicontazione di sostenibilità



European Financial Reporting Advisory Group

... DAL 2026

Universal Standard



Principi Trasversali

ESRS 1

ESRS 2

Sector Standard



Principi Tematici



Ambiente



Social



Gover.

Topic Standard




Principi Settoriali

Standard settoriali

Standard PMI





SCOPO



Specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla CSRD.

In particolare, in merito a:

- **impatti**,
- **rischi** e
- **opportunità** sostanziali

in relazione alle **questioni di sostenibilità** ambientale, sociale e di governance.

AMBITI DI RENDICONTAZIONE



- Governance
- Strategia
- Gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità
- Metriche e obiettivi

ORIZZONTE TEMPORALE



Coerente con quello del **bilancio civilistico**.

Vanno inoltre indicati:

- Opportuni collegamenti tra informazioni retrospettive e prospettive
- Progressi compiuti rispetto all'anno base (periodo di riferimento storico per cui sono disponibili le informazioni e rispetto al quale possono essere confrontate nel tempo le informazioni successive)

La **DOPPIA RILEVANZA** è composta da:

1. **Rilevanza dell'impatto,**
2. **Rilevanza finanziaria.**

Rilevanza dell'impatto

Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine.

Rilevanza finanziaria

Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa, ovvero effetti dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari dell'impresa nel breve, medio o lungo periodo.






Diagramma di flusso per la determinazione delle informative




Appendice E: Diagramma di flusso per la determinazione delle informative nell'ambito ESRS, ESRS 1 Prescrizioni generali

Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità



Appendice F: Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS ESRS 1 Prescrizioni generali

Le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità devono includere anche informazioni sugli **impatti, i rischi e le opportunità rilevanti** collegati all'impresa tramite i suoi **rapporti commerciali** diretti e indiretti nella **catena del valore a monte e/o a valle**.



È necessario, in particolare, per **consentire a tutti i fruitori** delle dichiarazioni di sostenibilità di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa.

Qualora non fosse possibile raccogliere le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, l'impresa dovrà effettuare delle **stime** di tali informazioni sulla base di tutte le informazioni **ragionevoli e dimostrabili**, come i **dati sulle medie di settore e altre variabili proxy**.

Grazie dell'attenzione

Martina Faggionato

Dottore Commercialista e Revisore Legale

m.faggionato@adacta.it

Adacta Tax & Legal

Strada Marosticana, 6/8,
36100 Vicenza – Italia

Via Visconti di Modrone, 21,
20122 Milano – Italia

+39.0444.228000

info@adacta.it

adacta.it